

# CONDIZIONI GENERALI DI FINANZIAMENTO

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES e NISSAN FINANCIAL SERVICES sono marchi commerciali utilizzati da RCI Banque S.A. Succursale Italiana Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma - Tel. 06 417731 - Email: clienti-it@crm.rcibs.it - Indirizzo di posta elettronica certificata: rcibanque@legalmail.it - Cap. Soc. € 100.000.000,00 (i.v.) da Unico Socio - C.F./Part. I.V.A. e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma: 05574741004 - R.E.A. RM-900004 - Iscritta all'Albo Banca d'Italia n° 5382 - Cod. ABI 03103 - Associata Assofin-Assilea - Intermediario assicurativo, iscritto nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS. Sede Legale RCI Banque S.A.: 15, rue d'Uzès 75002 - Parigi - Francia - Siti internet: www.mobilize-fs.it - www.nissan-fs.it

## PREMESSE

- RCI Banque S.A. Succursale Italiana, con sede in Via Tiburtina, 1159 - Roma P.IVA 05574741004, qui di seguito chiamata la "Concedente" o la "RCI Banque", è una banca che opera nel settore dei finanziamenti.
- Il Cliente, qui di seguito chiamato il "Contraente" o il "Cliente", in relazione alle proprie esigenze, ha individuato autonomamente il Veicolo oggetto del Contratto di Finanziamento (di seguito il "Contratto") ed il fornitore, qui di seguito anche il "Fornitore" o "Convenzionato", concordando con quest'ultimo il prezzo, i termini e le modalità di consegna.
- Il Contraente dichiara di aver fornito alla Concedente notizie veritiere sulla propria situazione finanziaria, economica, patrimoniale e giuridica, nonché documentazione comprovante la propria capacità di far fronte agli impegni da assumersi con il Contratto medesimo, nonché il pieno godimento ed esercizio di ogni suo diritto.
- Prima della sottoscrizione del Contratto, al Cliente verrà consegnata la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente anche su supporto durevole non cartaceo.
- La Concedente ha valutato ed accolto la richiesta del Contraente e si è resa disponibile a concedere al Cliente un finanziamento finalizzato all'acquisto del Veicolo.
- Il Contraente accetta che il finanziamento sarà regolato, oltre che dalle Condizioni Particolari di cui al frontespizio del Contratto sottoscritto anche dalle presenti Condizioni Generali.
- Il Contratto si intenderà concluso con la sottoscrizione dell'apposito modulo contrattuale contenente le Condizioni Particolari cui le presenti Condizioni Generali sono allegata, che avverrà a seguito della comunicazione scritta da parte della Concedente della disponibilità ad accogliere la Richiesta di Informativa Precontrattuale e stipulare il Contratto.
- Nel caso in cui la concessione del finanziamento sia subordinata alla prestazione di una garanzia, il Contratto si intenderà concluso al momento del perfezionamento della garanzia stessa, se successivo alla sottoscrizione da parte del Cliente.

## CONDIZIONI GENERALI

### 1) TIPO DI CONTRATTO E CONCLUSIONE DELLO STESSO

Il Contratto di Finanziamento è di tipo cosiddetto finalizzato e cioè dedicato all'acquisto di beni, nel caso di specie Veicoli, e/o prestazioni di servizi da rivenditori convenzionati con la RCI Banque. Si tratta, quindi, di un Contratto di credito collegato a quello di acquisto del Veicolo, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 e concluso per una durata determinata, indicata nelle Condizioni Particolari. Il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione del modulo Mod. RFFA-09/2022 cui le presenti condizioni sono allegata e previa sottoscrizione per ricevuta ed accettazione della documentazione precontrattuale, del Foglio Informativo, del Documento di Sintesi, nonché dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/016 (il "Regolamento") e del Modello di Informativa relativo al "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", e si conclude con la sottoscrizione a mezzo della Firma Elettronica o autografa da parte del Cliente, successivamente all'eventuale accettazione della Richiesta di Finanziamento per la valutazione positiva del

merito creditizio, comunicata mediante conferma scritta.

Il Cliente autorizza la RCI Banque ad erogare direttamente al Convenzionato la somma finanziata per l'acquisto del Veicolo, ed all'eventuale Compagnia di assicurazione il costo dei premi per l'acquisto dell'assicurazione e/o ad altri fornitori terzi di servizi finanziati per l'acquisto dei medesimi.

### 2) OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente si obbliga:

- a rimborsare alla RCI Banque, mediante rate mensili continue, l'intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari, senza necessità di alcun preavviso al riguardo; salvo diversi termini legati a specifiche offerte promozionali, la scadenza della prima rata, maggiorata dell'imposta sostitutiva avverrà successivamente alla consegna del Veicolo, il 15 o 30 del mese, a seguito dell'erogazione del finanziamento;
- a comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati forniti ed in particolare i dati relativi al Titolare effettivo dell'operazione di cui al Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), nonché del domicilio, indicato nella richiesta precontrattuale e nel Contratto di Finanziamento per il corretto invio delle eventuali comunicazioni della RCI Banque;
- qualora l'importo finanziato da RCI Banque comprenda anche il premio relativo ad un contratto assicurativo, ad informare per iscritto la RCI Banque, entro 48 (quarantotto) ore, dell'eventuale furto, incendio o sinistro del Veicolo e di ogni altro evento che possa, seppur indirettamente, determinare un'alterazione o sospensione della copertura assicurativa, allegando fotocopia della denuncia inoltrata alla Compagnia Assicuratrice.

### 3) GARANZIE

La concessione del finanziamento può essere altresì subordinata:

- all'acquisizione della firma di un Coobbligato;
- alla prestazione di idonea fideiussione;
- al rilascio di effetti cambiari a firma del Cliente e di eventuali avallanti, senza indicazione di scadenza emessi all'ordine della RCI Banque, con bollo a carico del Cliente. In deroga a quanto stabilito dalla legge cambiaria, detti effetti saranno presentabili all'incasso entro cinque anni dalla data di creazione. L'effetto sarà distrutto trascorsi sei mesi dall'estinzione del finanziamento, qualora il Cliente non ne richieda la restituzione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora la RCI Banque, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, a riempire ed azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili della RCI Banque e comunque entro un complessivo importo non superiore a quello del complessivo importo iniziale da corrispondere;
- al rilascio di un'ipoteca sul Veicolo a favore della RCI Banque per un importo pari al totale dovuto dal Cliente;
- al rilascio di procura notarile per la costituzione ed iscrizione a favore della RCI Banque nel momento dalla stessa ritenuto opportuno, di ipoteca sul Veicolo per l'importo del residuo debito per capitale ed interessi convenzionali, maggiorato di eventuali spese legali ed accessorie, nonché interessi di mora.

#### 4) OBBLIGAZIONI DEL GARANTE - ELEZIONE DI DOMICILIO

Con la sottoscrizione del Contratto, il Coobbligato e/o il Garante assume in solido con il Cliente l'obbligo per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal Contratto.

Il Fideiussore, se presente, presta garanzia su apposito e separato modulo di fideiussione alle condizioni in essa stabilite.

Il Coobbligato e/o il Garante elegge domicilio, non esclusivo, presso il Cliente, all'indirizzo da questi indicato nelle Condizioni Particolari di cui al Frontespizio del Contratto, anche per quanto riguarda le tecniche di comunicazione a distanza (es. posta elettronica).

Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto potranno essere indirizzate al domicilio del Cliente presso il quale l'eventuale Coobbligato e/o Garante ha eletto domicilio.

#### 5) PAGAMENTI, ONERI E SPESE

##### 5.1 Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della RCI Banque; eventuali somme versate a favore del Convenzionato o di terzi non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della RCI Banque. In caso di mancato allineamento del flusso di addebito in conto o di mancata ricezione del carnet di bollettini postali, il Cliente è tenuto ad adoperarsi per rispettare il pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento. In caso di pagamenti a mezzo addebito bancario non andati a buon fine, la RCI Banque si riserva la facoltà di modificare la modalità di pagamento inizialmente prevista inviando al Cliente il carnet di bollettini. Il ripristino della domiciliazione bancaria potrà avvenire su richiesta del Cliente.

Nel caso di mancato buon fine dell'addebito in conto corrente, la RCI Banque si riserva la facoltà di prelevare l'importo relativo alla mensilità impagata alla prima data utile anche prima della scadenza successiva.

Ciascuna rata è comprensiva sia della quota capitale sia della quota interessi maturata. Il Piano di rimborso è un piano di ammortamento alla "francese" con una rata costante che prevede una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente. Nel caso sia previsto dal Contratto di finanziamento, esso potrà prevedere una rata finale residua (di seguito "Rata finale"), anche di importo maggiore delle altre rate.

I pagamenti del Cliente verranno imputati in ordine di anzianità prima a rate scadute, poi a spese, poi a eventuali interessi di mora e penali.

##### 5.2 Oneri e spese

Sono a carico del Cliente le spese relative al mezzo di pagamento prescelto. Nel caso in cui il Cliente rimborsi l'importo convenuto tramite addebito diretto su conto corrente bancario, la RCI Banque addebiterà al Cliente, per ogni singola rata, €3,00 a copertura degli oneri di gestione pratica e bancari sostenuti così come, in caso di pagamento a mezzo bollettino c/c, verranno addebitati gli oneri di gestione pratica e incasso a mezzo posta pari a €3,00, spese di istruttoria fino ad un massimo di € 400. Gli oneri fiscali (imposta di bollo /imposta sostitutiva - imposta sulle comunicazioni periodiche alla clientela) sono a carico del Cliente.

Sono a carico del Cliente le seguenti ed eventuali spese: richiesta conteggio rimborso anticipato non finalizzato €10; modifica della domiciliazione bancaria €5; spesa per

emissione duplicati di documenti €10; Spesa per produzione carnet bollettini €15; Commissioni di incasso/ richiamo effetti €25; Spese per emissione documenti/fatture non obbligatorie €10; Spese per comunicazioni periodiche alla clientela a mezzo posta €1,20; Spese per comunicazioni relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale: € 0,00 per ogni invio oltre imposte di bollo; Spese di richiesta duplicati di documenti contrattuali o estratti conto €10; Spesa per l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca €120 oltre alle tasse e spese notarili.

##### 5.3 Oneri e spese inclusi ed esclusi dal calcolo del TAEG

Per il calcolo del TAEG si fa riferimento al costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Gli oneri inclusi nel calcolo del TAEG sono i seguenti: interessi dell'operazione, spese di istruttoria, spese di incasso e gestione rata, imposta di bollo/sostitutiva addebitata sulla prima rata, imposta di bollo su comunicazioni periodiche, costo per comunicazioni periodiche in formato cartaceo, se richiesto dal Cliente.

Gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG sono i seguenti: costo per assicurazione facoltativa sul credito, costo per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito, costo per richiesta documentazione, interessi di mora per ritardo nei pagamenti e penale per decadenza dal beneficio del termine, spese notarili, eventuali spese di perizia del Veicolo ed eccedenza chilometrica, spese per protesto, spese per recupero (stragiudiziale e giudiziale) del credito, spese per il rilascio garanzie.

#### 6) DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art.125 ter del Testo Unico Bancario, il Cliente avrà il diritto di recedere senza penali e senza dover indicare il motivo inviando, entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto, una comunicazione in tal senso alla RCI Banque. Entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione il Cliente è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati sino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, nonché le somme non ripetibili corrisposte alla Pubblica Amministrazione.

#### 7) INADEMPIMENTO DEL FORNITORE/CONVENZIONATO

In caso di inadempimento da parte del Fornitore/Convenzionato, il Cliente ha diritto alla risoluzione del Contratto di Finanziamento alle seguenti condizioni:

a) gravità dell'inadempimento: l'inadempimento del Fornitore/Convenzionato deve essere grave, cioè non può essere di scarsa importanza rispetto all'interesse del Cliente, ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile;

b) inutile messa in mora: il Cliente deve aver inviato preventivamente al Fornitore/Convenzionato una formale lettera di messa in mora ed il termine ivi previsto per l'adempimento deve essere già decorso senza esito.

In tal caso la RCI Banque è tenuta a rimborsare al Cliente richiedente quanto versato, fatto salvo il diritto di ripetere detto importo nei confronti del Fornitore/Convenzionato.

Il Cliente può esercitare il diritto alla risoluzione del contratto di credito previsto da questo articolo anche nei confronti del terzo al quale la RCI Banque abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto (art. 125-quinquies del D.Lgs. 385/1993).

#### 8) ASSISTENZA AL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 124 COMMA 5 DEL T.U. BANCARIO.

Prima della conclusione del Contratto e per tutto il periodo utile per l'esercizio del diritto di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere dalla RCI Banque chiarimenti sulla natura del Contratto proposto, aventi ad oggetto:

- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;

- gli effetti che possono derivare dalla conclusione del Contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.

Tali chiarimenti potranno essere ottenuti contattando telefonicamente o per iscritto la RCI Banque, ovvero consultando la sezione Trasparenza dei siti internet della RCI Banque: [www.mobilize-fs.it](http://www.mobilize-fs.it), [www.nissan-fs.it](http://www.nissan-fs.it).

Il Cliente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin sul sito internet [www.monitorata.it](http://www.monitorata.it).

## 9) COMUNICAZIONI

### 9.1 Rendiconto annuale

Il Cliente ha a disposizione sui siti internet della RCI Banque, le informazioni periodiche ed in particolare un Documento di Sintesi aggiornato con il rendiconto annuale e di chiusura del Contratto debitamente protetti da codice di accesso. Il canale di comunicazione potrà essere modificato, da digitale a cartaceo, con l'addebito di spese pari ad €1,20 per ciascuna comunicazione, su espressa richiesta. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato, qualora decorsi 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuta alla RCI Banque specifica comunicazione scritta di contestazione.

### 9.2 Tabella di ammortamento

Il Cliente ha diritto di ricevere durante il rapporto contrattuale, su sua semplice richiesta e senza spese, la tabella di ammortamento che riporta:

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico (mensile);
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

### 9.3 Comunicazioni con la RCI Banque

Tutte le comunicazioni relative a questo Contratto si intenderanno validamente effettuate dalla RCI Banque presso il domicilio indicato dal Cliente nel Contratto con pieno effetto anche nei confronti del Coobbligato/Garante. Se il Cliente non comunica, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, per iscritto alla RCI Banque le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla RCI Banque all'ultimo domicilio noto del Cliente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Il Cliente acconsente a che tutte le comunicazioni, ivi compresa la lettera di benvenuto, possano essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazioni a distanza (ad esempio posta elettronica o sistemi di messaggistica), salvo non diversamente previsto dalla legge. Il Cliente garantisce l'esclusiva titolarità dell'indirizzo di posta elettronica e/o dei recapiti telefonici ed esonera la RCI Banque da ogni responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi all'indirizzo o ai recapiti telefonici forniti, anche in caso di trasferimento degli stessi. Il Cliente avrà in qualsiasi momento la facoltà di richiedere la modifica della modalità di invio del canale di comunicazione.

### 9.4 Firma Elettronica

Nel caso di sottoscrizione con Firma Elettronica Avanzata o Qualificata (di seguito "Firma Elettronica") la consegna della documentazione precontrattuale sarà effettuata in forma cartacea o su altro supporto durevole, ed ove richiesto mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito

dal Cliente nel Contratto. La soluzione di Firma Elettronica sarà validamente utilizzabile anche per la sottoscrizione di contratti intermediati dalla RCI Banque, per conto di altre imprese, in virtù di un incarico distributivo o del commerciale, nonché per la sottoscrizione di servizi accessori facoltativi del Fornitore/Convenzionato il cui relativo importo sia finanziato dalla RCI Banque.

## 10) RIMBORSO ANTICIPATO

Il Cliente ha il diritto di rimborsare anticipatamente e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, allo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non dovrà superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto di Finanziamento e non sarà richiesto se il rimborso anticipato:

1. è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione stipulato a garantire il credito;
2. corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 Euro.

Ricevuta la relativa richiesta, la RCI Banque comunica al Cliente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri eventuali oneri maturati, nonché del suddetto eventuale indennizzo di rimborso anticipato, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente dovrà provvedere quindi al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, e cioè alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

Il Cliente potrà, a sua scelta, optare per la prosecuzione delle polizze connesse al Veicolo, se previsto dalle condizioni delle coperture assicurative.

In presenza di prodotti assicurativi a solo obbligo della RCI Banque, il rimborso del finanziamento prima della sua naturale scadenza o la decadenza del beneficio del termine, comporterà, oltre agli oneri di cui al primo comma, il rimborso alla RCI Banque dell'importo, anticipato dalla stessa, pari alle quote di premio assicurativo ancora a scadere, ripartite secondo i criteri di ammortamento del finanziamento. Il premio assicurativo è riferito al listino in vigore al momento dell'accensione del finanziamento.

In caso di finanziamento di prodotti assicurativi con condizioni agevolate, compresi i cosiddetti "pack service" comprensivi della polizza furto e incendio, la RCI Banque, in caso di estinzione del finanziamento prima della sua naturale scadenza o di decadenza del beneficio del termine, non sarà tenuta alla corresponsione al Cliente del premio assicurativo non goduto. In caso d'adesione al prodotto Assicurazione Finanziamento Protetto, il Cliente ha diritto al rimborso della quota parte del premio non goduto, salvo sua diversa richiesta di copertura sino alla data originaria di scadenza del Contratto di Finanziamento.

In caso di estinzione parziale, il Cliente comunica con lettera l'importo che intende rimborsare e ne esegue il pagamento. Il relativo importo - al netto del rateo interessi già maturato - viene perciò decurtato del capitale residuo, con effetto dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta.

## 11) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

### 11.1. Ritardo nei pagamenti

RCI Banque ha la facoltà di addebitare al Cliente, in caso di ritardato o mancato pagamento, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute (inclusivo sia della quota capitale che della quota interessi), al tasso pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 per le operazioni di credito finalizzato. Il tasso degli interessi di mora così determinato applicabile al momento della conclusione del contratto è indicato nella



Condizioni Particolari di Contratto. Ulteriori interessi di mora non verranno computati sugli interessi di mora già maturati. Le modifiche dei tassi soglia, applicabili nel corso del Contratto, sono pubblicate trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale e comunque disponibili sui siti internet della RCI Banque, nella sezione TRASPARENZA.

Il Cliente ha inoltre l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono e per eventuali interventi domiciliari svolti, nella misura del 15% delle somme scadute ed impagate, a titolo di indennizzo, nonché le eventuali spese legali sostenute, in base a quanto previsto dai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (d.m. 10 marzo 2014, n. 55), oltre eventuali spese di protesto ed addebito della banca.

### 11.2. Segnalazioni nelle Banche Dati

In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento delle rate il Cliente e l'eventuale Fideiussore potranno essere segnalati, previa comunicazione ai recapiti indicati nel presente Contratto e successivamente comunicati, ai Sistemi di Informazione Creditizie (SIC) elencati nell'apposita Informativa sul Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e, ricorrendone i presupposti, alla Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia.

## 12) DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I Costituiscono grave inadempimento al presente Contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c. il mancato pagamento di almeno 2 (due) rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti dagli artt.2,3,5,10,11, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art.1186 Cod. Civ, nonché l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Cliente e degli eventuali Coobbligati o Garanti, che comportano la facoltà per la RCI Banque di dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art 1456 c.c..

In tal caso, il Cliente, in presenza di finanziamento con alcune rate gratuite, non avrà diritto all'omaggio delle stesse.

La risoluzione del Contratto si verificherà al momento della ricezione da parte del Cliente della comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o PEC con cui la RCI Banque abbia dichiarato che intende valersi della clausola risolutiva.

Per l'effetto, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente ed in un'unica soluzione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ai sensi degli artt. 5, 10 e 11. Le medesime somme dovranno essere rimborsate dal Cliente entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla decadenza dal beneficio del termine.

In entrambi i casi di risoluzione del Contratto e decadenza del beneficio del termine, dal mancato tempestivo pagamento delle predette somme, decorreranno gli interessi di mora sull'intero capitale non pagato nella misura determinata nell'art.11.

## 13) RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

### 13.1. Reclami

Il Cliente può contestare comportamenti od omissioni presentando un reclamo scritto, (es. lettera, fax, e-mail) alla: RCI Banque S.A. Succursale Italiana – Servizio Relazione Clientela – Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma; e-mail: clienti-it@crm.rcibs.it. La RCI Banque è tenuta a rispondere entro 60 (sessanta) giorni.

Il Cliente ha anche il diritto di presentare esposti alla Banca D'Italia.

### 13.2. Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, prima di ricorrere al giudice, può esperire un tentativo di conciliazione rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità descritte nel sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla RCI Banque, anche consultando i siti della stessa.

### 13.3. Mediazione

Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà rivolgere istanza di mediazione ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). Tale istanza costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale e successiva domanda giudiziale. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario.

## 14) FORO COMPETENTE

La Concedente dichiara di eleggere il domicilio legale in Roma. Ogni controversia relativa al presente Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma. Nelle contestazioni in cui la RCI Banque sia attrice, essa potrà ricorrere sia al Foro di Roma, sia a quello del domicilio del convenuto. La presente clausola non si applica nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo).

## 15) VALORE FUTURO GARANTITO / RATA FINALE VALUTAZIONE DEI DANNI

Il Contratto di finanziamento con Valore Futuro Garantito (di seguito "VFG") è caratterizzato dalla possibilità di scelta da parte del Cliente del pagamento della Rata Finale, che corrisponde all'ultima rata del finanziamento.

In particolare, alla scadenza del finanziamento è concessa al Cliente la facoltà, ove abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento, di scegliere discrezionalmente una delle seguenti soluzioni:

A) Riconsegnare il Veicolo al Convenzionato appartenente alla Rete distributiva della Casa Costruttrice, con procura irrevocabile a vendere o trasferimento diretto della proprietà, senza effettuare il pagamento della Rata Finale, procedendo all'acquisto di un altro Veicolo della stessa marca. In tale ipotesi, qualora il valore del Veicolo al momento della riconsegna sia superiore al VFG, la differenza tra il valore di mercato del Veicolo e il residuo dovuto alla RCI Banque, sarà dal Convenzionato riconosciuta al Cliente quale anticipo (o sua quota parte) per l'acquisto di un nuovo Veicolo.

B) Effettuare il pagamento della Rata Finale alla RCI Banque alla scadenza prestabilita dal Contratto di Finanziamento, trattenendo definitivamente il Veicolo.

C) Restituire il Veicolo al Convenzionato entro la data di scadenza dell'ultima Rata del Finanziamento, il cui importo corrisponde al VFG, non provvedendo ad alcun nuovo acquisto.

In particolare, ove il Cliente abbia optato per l'opzione "A" ovvero per l'opzione "C", previa comunicazione da inviare mediante raccomandata A.R. alla RCI Banque, tassativamente sessanta giorni prima della scadenza della Rata Finale, potrà riconsegnare il Veicolo al Convenzionato preventivamente segnalatogli per lettera dalla RCI Banque, procedendo contestualmente all'acquisto di un nuovo Veicolo ovvero alla

riconsegna del Veicolo non provvedendo ad alcun nuovo acquisto.

In questi casi, sottoscritto il Verbale di consegna che attesta il ritiro del Veicolo oggetto di finanziamento, il Convenzionato provvederà direttamente al pagamento dell'importo della Rata Finale estinguendo il finanziamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza della stessa. Il Cliente che abbia optato per le opzioni "A" e "C" sarà tenuto al pagamento del costo del trasferimento della proprietà del Veicolo al Convenzionato, salvo diversa pattuizione tra il Cliente e il Convenzionato.

Il diritto dell'acquirente a vedersi integralmente riconosciuto il VFG predeterminato all'apertura del Contratto ed espresso nella richiesta di finanziamento sottoscritta è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

1. tutte le rate del finanziamento siano state puntualmente pagate alla scadenza compresi eventuali importi a titolo di interessi di mora che fossero stati addebitati per ritardati pagamenti come specificato al precedente articolo 11;
2. il Cliente fornisca al Convenzionato, contestualmente alla riconsegna del Veicolo, i documenti necessari ai fini del trasferimento di proprietà dello stesso e la documentazione comprovante la regolarità dei pagamenti della tassa di proprietà;
3. il Veicolo risulti essere stato sottoposto al regolare controllo di manutenzione previsto dalla Casa Costruttrice;
4. il Veicolo si presenti in normali condizioni d'uso e risulti libero da qualsiasi gravame (ipoteca, fermo amministrativo, etc.);
5. il Veicolo abbia percorso - per ciascun anno di durata nel Contratto - un chilometraggio annuo non superiore a quanto indicato nel modello Impegno di Ritiro (Mod. RND 05/2022) sottoscritto dal Cliente e dal Convenzionato; nel caso di durata del finanziamento inferiore ad un anno, il chilometraggio massimo consentito sarà calcolato secondo la seguente formula: (chilometraggio annuo prescelto)/(12 mesi) X (numero di mesi pari alla durata del finanziamento); in caso di Veicolo usato, ai fini del calcolo dell'eccedenza chilometrica, sono computati i chilometri iniziali indicati nelle Condizioni Particolari; il Veicolo restituito dovrà essere in normale stato d'usura compatibilmente con l'anzianità ed il chilometraggio percorso;
6. il Veicolo riconsegnato non dovrà presentare sulla carrozzeria alcuna traccia di pubblicità e qualsiasi danno, anche di piccola entità, che renda necessario un intervento di verniciatura. Anche gli interni del Veicolo dovranno essere privi di qualsiasi danneggiamento, in particolare, ricondotti a bruciature; come pure andrà garantito, al momento della consegna, il perfetto stato dei vetri e dei blocchi ottici, nonché garantire che, al momento della riconsegna, l'altezza minima del battistrada degli pneumatici sia di almeno 4 mm.

Il Cliente dovrà restituire il Veicolo presso la sede del Convenzionato o nei luoghi indicati dalla RCI Banque. Al momento della restituzione del Veicolo da parte del Cliente si procederà alla rilevazione dello stato del Veicolo eseguita dal Convenzionato, in contraddittorio con il Cliente, mirante ad evidenziare i danni e le parti mancanti. Il Veicolo restituito dovrà essere in normale stato d'usura compatibilmente con l'anzianità ed il chilometraggio percorso.

Pertanto, le eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del Veicolo, nonché di ripristino di eventuali danni eccedenti rispetto alla normale usura del Veicolo saranno addebitati al Cliente al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempi ufficiali dal Convenzionato o del riparatore che sarà utilizzato dalla Casa Costruttrice. Quanto all'eventuale documentazione mancante, sarà addebitato al Cliente il costo dell'eventuale reperimento della documentazione sostitutiva che verrà da questi rimborsato a piè di lista. In caso di contestazione da parte del Cliente dei danni riscontrati sul Veicolo, la relativa valutazione sarà demandata a un terzo esperto del settore di fiducia di entrambe le parti o, in difetto di accordo nominato

dalla RCI Banque, fra periti di comprovata professionalità ed esperienza del settore. Il parere del perito sarà vincolante per entrambe le parti. Le spese di detta valutazione (spese di perizia) saranno a carico del Cliente, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il perito accerti l'insussistenza di un esubero chilometrico e di danni eccedenti la normale usura del Veicolo, nel qual caso le spese di perizia saranno a carico del Convenzionato. Tali somme, sopra indicate, saranno oggetto di fatturazione da parte del Convenzionato (ivi incluse le spese relative alla perizia). Nel caso della percorrenza chilometrica prevista all'ipotesi sub. 5, il Cliente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo per ogni km. di percorrenza in più, fino ad un massimo di 0,18 € in funzione di marca e modello, l'esatto importo è indicato all'interno del modello Impegno di Ritiro (Mod. RND 05/2022) sottoscritto dal Cliente e dal Convenzionato. In tutti i casi di consegna non avvenuta o di inottemperanza alle altre condizioni di cui al presente articolo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla RCI Banque, nel termine di scadenza pattuito, l'importo della Rata Finale. Qualora il Convenzionato non proceda al ritiro del Veicolo o non possa sostituire lo stesso con altro veicolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento della Rata Finale alla RCI Banque, non essendo la stessa in alcun modo responsabile né dell'impossibilità sopravvenuta discendente dall'eventuale fallimento o liquidazione del Convenzionato o della Casa Costruttrice né di qualsiasi inadempimento dell'impegno al ritiro e/o sostituzione del Veicolo a suo tempo assunto direttamente dal Convenzionato verso il Cliente.

## 16) CESSIONE DEL CONTRATTO/CREDITO

La RCI Banque potrà cedere il Contratto o i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge ed il Cliente sin d'ora dichiara di accettare l'eventuale cessione; ai fini di ogni comunicazione relativa al presente Contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nella richiesta di finanziamento, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.

In caso di cessione del credito o del Contratto, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1248 del codice civile.

## 17) ASSICURAZIONI / SERVIZI ASSICURATIVI FACOLTATIVI / SERVIZI ACCESSORI FACOLTATIVI

### 17.1. Servizi assicurativi facoltativi

Qualora il Cliente abbia scelto di aderire a uno o più contratti assicurativi facoltativi riportati nel presente Contratto, le relative condizioni sono disciplinate negli appositi moduli precontrattuali e contrattuali separatamente sottoscritti dal Cliente.

**La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltative e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di scelta di una polizza sul mercato, l'importo del premio assicurativo non sarà finanziato dalla RCI Banque.**

Qualora il Cliente aderisca alla/e polizza/e assicurative facoltativa/e, con la firma del Contratto, il Cliente richiede alla RCI Banque di finanziare il/i premio/i relativo/i alla/e copertura/e assicurativa/e scelta/e autorizza la RCI Banque a trattenerlo/i dall'importo totale del credito e a versarlo/i per suo conto direttamente alla Compagnia assicurativa.

Al verificarsi degli eventi oggetto dell'eventuale assicurazione definita come "Finanziamento Protetto", i successori del Cliente nel Contratto di Finanziamento saranno tenuti al puntuale adempimento di tutti gli obblighi da questo nascenti, con particolare riferimento al pagamento delle rate ed agli ulteriori obblighi previsti dal precedente articolo 15. In alternativa, i successori del Cliente nel Contratto di

Finanziamento anche se non siano consumatori, con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al presente articolo potranno estinguere il finanziamento in unica soluzione, alle condizioni e con le modalità previste dal precedente art. 10. Qualora nel finanziamento sia incluso il costo della polizza furto e incendio o copertura kasko, al verificarsi di un sinistro con distruzione o perdita totale del bene il Cliente avrà la facoltà di estinguere il finanziamento in unica soluzione, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo e dal precedente art. 10. Il Cliente potrà delegare la RCI Banque all'incasso delle somme dovute dalla Compagnia di Assicurazioni per la liquidazione del sinistro totale. Resta inteso che, qualora la RCI Banque sia stata delegata all'incasso ed il Cliente abbia esercitato la facoltà di estinguere il finanziamento in unica soluzione, la RCI Banque potrà compensare l'importo dovuto dal Cliente per l'estinzione del finanziamento con le somme corrisposte dalla Compagnia di Assicurazioni, restituendo al Cliente l'eventuale eccedenza. Qualora la polizza abbia du rata poliennale con riduzione del premio di tariffa, legge n.99 del 23/07/2009, se la durata delle coperture assicurative è superiore a cinque anni, l'aderente può recedere dal Contratto annualmente, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni. In ogni caso, il diritto di recesso sarà efficace a partire dalla fine del quinto anno di Contratto. In caso di rinegoziazione del finanziamento, le coperture assicurative continueranno per la durata ed alle condizioni pattuite in relazione all'originario piano di ammortamento. Al verificarsi di un sinistro in relazione alla presenza di polizze facoltative, il cliente è tenuto al regolare rispetto del pagamento delle rate del finanziamento in attesa di un'eventuale liquidazione assicurativa.

#### **17.2. Servizi accessori facoltativi**

Il Cliente può aderire a uno o più servizi accessori facoltativi offerti dal Fornitore/Convenzionato e riportati nel presente Contratto, alle condizioni e nei termini previsti dalla relativa documentazione contrattuale separatamente sottoscritta dal Cliente.

Con la firma del contratto di finanziamento il Cliente può richiedere alla RCI Banque di finanziare il costo relativo ai servizi accessori facoltativi così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto

#### **18) MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Qualora sussista un giustificato motivo, la RCI Banque si riserva di modificare unilateralmente le condizioni previste dal Contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, limitatamente alle clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse.

La modifica verrà comunicata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste dall'art.118 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, .

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.

Il Cliente potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto eventualmente alla RCI Banque, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla RCI Banque a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche fiscale), costo o spesa.

Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche (art. 118 T.U.B.).

#### **19) CHIUSURA DEL CONTRATTO**

La chiusura della relativa posizione contrattuale avverrà entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte della RCI Banque del saldo effettuato dal Cliente di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento. I suddetti tempi sono da intendersi salvo buon fine dei pagamenti.

#### **20) VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Cliente prende atto che la RCI Banque è soggetta ai controlli esercitati da Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.